

# L'ammissibilità dei patrimoni separati nella S.r.l.

Dott. Domenico Lamanna Di Salvo

Gli articoli 2447 bis ss. c. c. prevedono un'articolata disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare solo ed esclusivamente nell'ambito della società per azioni. Tali norme, però, non vengono per niente richiamate in sede di società a responsabilità limitata. Da questa immediata constatazione sorge la domanda circa l'ammissibilità di tale istituto nella società a responsabilità limitata; sul punto si è concentrata l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza più qualificata, dando origine ad un vivace dibattito, destinato a protrarsi per un lungo arco di tempo. È nostra intenzione, in questa sede, cercare di esaminare i vari punti di vista sulla questione, per poi fornire una nostra modesta opinione al riguardo.

Partiamo subito dal dato di fatto che una prima lettura della normativa post riforma nulla ci dice al merito. La soluzione al quesito va allora ricercata in un'approfondita valutazione, da un lato, delle norme sui patrimoni destinati dettate per le S.p.A. e, dall'altro, dal minuzioso studio dell'intero corpus normativo del nostro diritto societario, cercando di trarre opportune conclusioni sulla possibilità di applicazione degli articoli 2447 - bis e seguenti alla S.r.l.

In quest'ottica, va subito detto che le attuali disposizioni sulle società di capitali si pongono in maniera del tutto diversa rispetto a quanto accadeva in passato. Infatti, se la precedente impostazione codicistica si basava sull'assunto che all'autonomia statutaria era permesso tutto ciò che non era espressamente vietato dal codice civile o da altre leggi speciali, l'architettura del [D. Lgs. n. 6/2003](#) parte da un presupposto completamente diverso: infatti, adesso è permesso derogare al codice civile laddove ciò sia espressamente previsto dalla legge, ovvero qualora essa taccia, con il solo limite di non contravvenire a principi generali ed a norme inderogabili. Tenendo presente questo dato, si potrebbe subito cogliere l'occasione per affermare che, allora, l'istituto dei patrimoni destinati è in linea di principio possibile per la società a responsabilità limitata: non si rivengono, infatti, motivi validi per affermare che una tale estensione contravvenga a norme inderogabili del nostro ordinamento giuridico.

Una tale impostazione, pur a primo acchito formalmente corretta, va subito ridimensionata in quanto non trova riscontro in nessuna norma della legge delega n. 366/2001 e del già citato [D. Lgs. n. 6/2003](#); vediamo di capire perché.

Per quanto riguarda la legge n. 366/2001, ad un'attenta lettura dell'articolo 4, comma 4, lett. b) della legge delega non può sfuggire come nessun riferimento -隐式的 o esplicito - possa rintracciarsi circa l'estendibilità dell'istituto de quo alla s.r.l. Pertanto, nell'ottica della suddetta legge, non può concludersi altro se non che i patrimoni destinati solo ed esclusivamente riferibili alla società per azioni.

Alle stesse conclusioni si può poi giungere nell'esame del [D. Lgs. n. 6/2003](#). Qui, però, sorgono due ulteriori spunti di riflessione che confermano l'impostazione su delineata:

- Il primo riguarda il contenuto dell'art. 2447 bis c. c. , ai sensi del quale i patrimoni destinati, nel loro complesso, non possono superare il 10 % del patrimonio netto della società: è evidente che tale limite del 10 % rappresenterebbe un più che esiguo investimento per la realizzazione di un singolo affare, visto che il capitale sociale

minimo richiesto per la s.r.l. ammonta ad € 10.000,00;

· Il secondo concerne, invece, il 3° comma dell'art. 2447 - quinques c. c. , che sancisce la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito: è ovvio che, in tal caso, ipotizzando l'applicazione del patrimonio destinato alla società a responsabilità limitata, le tutele per i creditori da fatto illecito sarebbero davvero esigue, come del resto già ampiamente sottolineato in precedenza.

Insomma, con riferimento a ben due diverse disposizioni, si tira in ballo l'esiguità del capitale sociale minimo per giustificare la non applicabilità dell'istituto. A queste osservazioni potrebbe però benissimo rispondersi facendo notare che il disposto normativo riguarda semplicemente il capitale sociale minimo, mentre non esiste alcuna limitazione circa un tetto massimo: nulla, pertanto, vieterebbe alla S.r.l. di costituire un capitale sociale di gran lunga superiore al minimo legale.

Se questo è possibile da un punto di vista teorico, praticamente, nell'ipotesi anzi delineata, verrebbe da chiedersi per quale ragione i soci, chiamati a sottoscrivere un capitale sociale di notevole entità, dovrebbero propendere per il modello della s.r.l. piuttosto che per quello della S.p.A. , sicuramente molto più adatto ad un'impresa di grandi dimensioni.

La prassi sembra confermare con dati di fatto le considerazioni su esposte: la s.r.l. è, nei fatti, il modello più idoneo per un'attività a ristretta base sociale, dove è sicuramente prevalente l'elemento della fiducia personale tra i soci. Al contrario, la S.p.A. è il prototipo della grande impresa, con un'architettura giuridica ed operativa adattabile ad ogni tipo di attività economica e di esigenza organizzativa. Proprio per questi motivi, ed anche in virtù del fatto che lo stesso concetto di specifico affare presuppone la realizzazione di un qualcosa di relativamente importante, e sicuramente eccedente il volume di una piccola transazione commerciale, riteniamo fondata l'opinione che spinge a concludere per l'inammissibilità dell'istituto de quo nella società a responsabilità per azioni.

Del resto, pur volendo prescindere da tutte le su menzionate osservazioni, l'estensione della disciplina alla s.r.l. non sembrerebbe possibile anche alla luce di quanto sancito dal legislatore comunitario nell'ambito della XII Direttiva relativa al diritto societario; in particolare, viene qui espressamente previsto che per le società a responsabilità limitata lo strumento dei patrimoni destinati debba essere alternativo all'istituto della s.r.l. unipersonale. Orbene, è ormai noto che nel 1993 il nostro legislatore ha introdotto la s.r.l. unipersonale, anche allo scopo di incentivare gli operatori economici a servirsi di un valido strumento giuridico col vantaggio della limitazione della responsabilità. Pertanto, visto che viene già offerto all'autonomia privata un mezzo che permetta di limitare la responsabilità dei soci, a rigor di logica non sarebbe necessario estendere alla s.r.l. un altro strumento dotato della stessa finalità. L'obiezione a questa conclusione, peraltro sostenuta da autorevole dottrina , potrebbe ravvisarsi nel fatto che, del resto, il nostro diritto societario prevede anche l'ipotesi di S.p.A. unipersonale, sebbene con delle significative differenze rispetto alla normativa in tema di s.r.l.

A questa osservazione, peraltro formalmente corretta, occorre tuttavia controbattere che, a livello generale, l'istituto dei patrimoni destinati vuole semplicemente essere uno strumento che permetta ad una società (presumibilmente di grande dimensioni) di realizzare un affare potenzialmente lucrativo (ma magari eccedente l'ambito della normale attività sociale) senza dover mettere a rischio l'intero patrimonio, ovvero senza dover ricorrere al più costoso strumento della costituzione di una società costituita ad hoc; pertanto, è ovvio che l'esigenza prioritaria non è tanto quella di limitare la responsabilità diretta della società, quanto piuttosto quella di cercare di concludere un

conveniente affare al minor costo possibile, il che, del resto, è perfettamente in linea con lo spirito capitalistico che sottostà all'istituto delle società commerciali in generale.

Da ultimo, un'indicazione negativa all'estendibilità dell'istituto dei patrimoni destinati alla s.r.l. ci viene anche dalle preoccupazioni circa la stabilità della società nei confronti dei creditori sociali: qui il discorso si sposta sul piano di un'eventuale sottocapitalizzazione della società, purtroppo già spesso ricorrente nell'odierno panorama societario italiano. Verrebbe da chiedersi che cosa succederebbe se, per assurdo, applicando le disposizioni di cui all'art. 2447 - bis c. c. , si destinerebbe parte del già esiguo patrimonio ad uno specifico affare: non c'è bisogno di possedere doti divinatorie speciali per rispondere che senza ombra di dubbio la situazione non migliorerebbe di certo! Proprio per porre rimedio a questa incresciosa situazione, il legislatore ha pensato di rispondere con l'introduzione dell'articolo 2467 c. c. , che prevede la postergazione del rimborso del finanziamento effettuato dal socio nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società stessa al soddisfacimento dei creditori sociali.

Per tutti questi motivi riteniamo di concludere per l'inapplicabilità dell'istituto dei patrimoni destinati alla s.r.l. fermo però restando che, per dirimere ogni controversia in materia, sarebbe auspicabile un intervento diretto del legislatore, ovvero un'autorevole presa di posizione della migliore prassi, rivolta a fornire un'interpretazione - favorevole o contraria - sul problema in questa sede sollevato.

[HOME PAGE](#)